COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

V.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

DE MARZI FERNANDO ed altri: Rateizzazione dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (647) 53

PRESIDENTE 53, 54, 55, 57
DI MAURO LUIGI 54, 55, 56, 57
CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 54, 56
MAZZONI 54, 55
DE MARZI FERNANDO 54
TOGNONI 55, 57
PUCCI ERNESTO, *Relatore* 55

La seduta comincia alle 11,30.

BIANCHI FORTUNATO, *ff. Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Sabatini e Martini Maria Eletta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri: Rateizzazione dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti. (647).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando, Truzzi, Prearo, Franzo, Armani, Pucci Ernesto, Castellucci, Graziosi, Buffone, Rinaldi, Sangalli, Stella e De Leonardis: « Rateizzazione dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltvatori diretti ».

Conformemente alla decisione presa nella seduta precedente possiamo oggi continuare l'esame e procedere all'approvazione dell'articolo unico, che avevamo approvato nel principio, salvo il parere della V Commissione bilancio.

Mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi che nel testo dattiloscritto dell'articolo unico e precisamente al penultimo comma, dopo le parole « Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato », manca il termine « in via eccezionale », che era nelle nostre intenzioni di aggiungere, come d'altronde suggerito dallo stesso Ministro Bosco.

La Commissione bilancio, mentre esprime parere favorevole al nuovo testo dell'articolo unico, chiede che sia inserita, appunto, la dizione « in via eccezionale » e fa presente che

sarebbe opportuno – ma lo lascia alla discrezione della nostra Commissione – decidere che la rateizzazione sia contenuta in due e non in tre rate. Ciò per evidenti ragioni contabili: in alcuni casi, infatti, la misura del contributo è così limitata che frazionarlo in tre rate rappresenterebbe un lavoro burocratico molto più costoso dell'effettivo beneficio che si concede all'interessato.

La Commissione bilancio, in altri termini, ha sgomberato il terreno dalle precedenti preclusioni; sta ora a noi decidere sullo accoglimento o meno del suggerimento che ha voluto indirizzarci.

L'onorevole De Marzi Fernando fa la proposta di stabilire le scadenze della dilazione, rispettivamente al 10 aprile e al 10 agosto 1964.

DI MAURO LUIGI. Forse sarebbe il caso, a mio avviso, di spostare la data del 10 agosto per lo meno al 10 settembre perché, come si sa, in agosto tutti sono occupati a lavorare i campi.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il parere del Governo in merito a quest'ultima modifica.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo prende atto del parere favorevole della Commissione bilancio sia pure con il suggerimento di ridurre il numero delle rate da tre a due.

Non posso dichiararmi favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole De Marzi Fernando in quanto, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta le date del 10 aprile e del 10 giugno erano state precisate alla presenza dell'onorevole ministro. Se si comincia a parlare di settembre evidentemente tutto acquista un altro senso.

In sostanza il Governo è favorevole alle scadenze del 10 aprile e del 10 giugno interpretando così il parere della Commissione bilancio; ma se si dovesse arrivare alla data del 10 agosto certo non cascherebbe il mondo. Comunque non si può andare oltre quest'ultima scadenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo unico nella seguente formulazione:

« La riscossione della rata di dicembre 1963 del contributo dovuto per gli anni 1962 e 1963 per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, è effettuata, limitatamente alle partite non contestate ed a quelle definite a seguito di ricorso avverso l'accertamento, in due rate scadenti rispettivamente il 10 aprile ed il 10 agosto 1964 ».

(*È approvato*).

Passiamo ora al secondo comma al quale deve essere aggiunto – come ho già detto pocanzi – l'espressione « in via eccezionale » dopo le parole « Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ». Il termine « in via eccezionale » suggerito dalla Commissione bilancio per la verità era stato già dalla nostra Commissione concepito, ma erroneamente dimenticato.

Il comma rimane pertanto così formulato:

« Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, in via eccezionale, ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle predette due rate di contribuzione, purché abbiano provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma:

« L'ultimo comma dell'articolo 15 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, è soppresso ».

MAZZONI. Signor Presidente, devo far presente che le organizzazioni contadine hanno espresso a giusto titolo, in merito all'applicazione dell'ultimo capoverso di questo articolo, notevoli preoccupazioni per l'eventualità di annate particolari, le quali possono mettere in condizioni i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni di non poter procedere al pagamento dei contributi.

Per questi motivi noi chiediamo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo unico, così che rimanga ferma la possibilità per il Ministro del lavoro di utilizzare la facoltà consentitagli dall'ultimo comma dell'articolo 15 del regio decreto 15 settembre 1940, n. 1949, nell'eventualità di situazioni gravi, indipendenti dalla volontà degli operatori, di intervenire a loro favore, dilazionando il pagamento.

DE MARZI FERNANDO. Vorrei far presente all'onorevole Mazzoni che proprio la settimana scorsa la Commissione agricoltura ha approvato la legge che prevede particolari interventi per le zone agricole colpite da danni atmosferici, nella quale, a modifica dell'articolo 11 della legge 21 luglio 1960, n. 739, è

prevista la facoltà del Ministro del lavoro di concedere dilazioni nel pagamento dei contributi in 24 rate, qualora i danni atmosferici fossero di eccezionale portata o tali da porre gli agricoltori nell'impossibilità di procedere al pagamento. In fondo l'aver mantenuto questa disposizione del 1940, dopo la più ampia regolamentazione legislativa avvenuta con la legge n. 739, è un vero e proprio anacronismo.

Quanto ho detto in questo momento ritengo possa tranquillizzare l'onorevole Mazzoni.

DI MAURO LUIGI, La legge da lei citata, onorevole De Marzi Fernando, si riferisce soltanto ai danni atmosferici !

TOGNONI. Effettivamente l'affermazione del collega Di Mauro è vera. Si tratta di una norma più estensiva, perché dobbiamo sopprimerla ?

MAZZONI. Lo scopo iniziale del provvedimento era quello che ora il Governo cerca di sopprimere.

PRESIDENTE. Non voglio entrare nel merito della questione ma desidero soltanto richiamare alcuni precedenti che in questo momento è opportuno ricordare. Vi è sempre stata una certa critica nella nostra Commissione, che ha trovato ripercussione anche nel dibattito parlamentare sui bilanci, in ordine alle gestioni assicurative del settore agricolo, perché mediante il rinvio di pagamenti, riduzioni della misura di contributi ed altro si è constatato che tali gestioni, sia della mutualità malattie sia dell'invalidità e vecchiaia, hanno sofferto di una gravissima situazione deficitaria.

Facendosi portavoce di queste lamentele che la nostra Commissione aveva ripetutamente espresso, il Ministro del lavoro, in una sua proposta di legge che riguardava l'assistenza malattie ai salariati e ai braccianti agricoli ha introdotto la norma, per cui riguardo a tali contributi non deve trovare applicazione la particolare facoltà riconosciuta al Ministro del lavoro dal secondo comma del citato articolo 15 del decreto 15 settembre 1940, n. 1949. Quindi si può dire che il principio generale stabilito da quel decreto era stato inficiato con la decisione presa nel febbraio 1963.

Il Ministero, poi, in occasione del provvedimento in esame, ha proposto che si introducesse una norma nel senso che la facoltà di sospensione della riscossione dei ruoli non si applicherebbe anche nei riguardi del contributo per l'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per l'assicurazione malattia dei coltivatori diretti, proprio perché ogni eventuale sospensione dei contributi in tali settori finisce per ritorcersi a danno degli assicurati.

A causa di ciò, la nostra Commissione giunse, la volta scorsa, ad una diversa valutazione affermando che se in materia deve essere fatta giustizia essa deve essere fatta nei confronti di tutti. Si ritenne cioè equo sopprimere addirittura la vecchia norma che dà al Ministro del lavoro facoltà di sospendere la riscossione dei ruoli, senza fare ulteriori distinzioni di categoria e per non limitare l'esercizio di tale facoltà a solo vantaggio dei grandi imprenditori agricoli.

Capisco che tale norma da una facoltà di manovra più ampia che non quella della legge n. 739, limitata alla circostanza eccezionale, direi atmosferica; però obiettivamente non è che con essa si agevolano coltivatori piccoli imprenditori: questa norma opera in larga parte, quasi per il 90 per cento, a favore dei grandi imprenditori che hanno alle loro dipendenze lavoratori.

Personalmente non esprimo un parere ma mi limito a fare questa puntualizzazione.

Ad ogni modo, di fronte alla proposta formale del collega Mazzoni, ritengo opportuno conoscere il pensiero del relatore, del Governo e del primo firmatario della proposta di legge.

Debbo avvertire tuttavia, per correttezza, che ove venisse soppresso il punto in questione, nonostante che esso apparentemente non tocca problemi di maggiore o minore spesa, il provvedimento dovrà essere rinviato nuovamente alla Commissione bilancio, la quale ha espresso parere favorevole, dopo avere esaminato la nuova formulazione dell'articolo unico nel suo complesso.

MAZZONI. Sono stato presente alla riunione della Commissione bilancio quando ha espresso il parere nei riguardi di questo provvedimento ed ho constatato che essa è orientata in generale nel senso che il suo parere riguarda soltanto problemi di ordine finanziario e non anche il merito dei provvedimenti.

Credo perciò che possiamo apportare le modifiche che riteniamo opportune senza dover richiedere nuovamente il parere di quella Commissione, salvo s'intende per quanto concerne l'aspetto finanziario. Qual è il parere del relatore ?

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Quando la Commissione nella precedente seduta si è orientata per l'adozione del nuovo testo, mi sono fatto portavoce delle preoccupazioni dell'onorevole Mazzoni, ma debbo sottolineare che in sostanza si è addivenuti ad una specie

di compromesso tra le nostre richieste e le concessioni che il Governo riteneva di poter fare. Per questo sopratutto sorge un problema di correttezza tra noi e il Ministro del lavoro. Occorre però considerare che il Ministro del lavoro quando con insistenza reagiva in senso negativo alle nostre richieste poneva in evidenza il danno notevole che può derivare ai lavoratori autonomi dalla sospensione del pagamento dei contributi.

In altri termini, o nel momento in cui si ritiene necessario giungere alla sospensione siamo in grado di provvedere all'erogazione di mezzi che suppliscano a quelli che vengono a mancare, o la sospensione si trasforma in un danno per i coltivatori sia nel settore malattie che in quello pensionistico.

L'interpretazione che fino ad oggi è stata data delle norme di cui alla legge n. 739 è una interpretazione – posso testimoniarlo – quanto mai larga. C'è stato il caso, come ho già detto, della siccità che ha consentito la sospensione dei contributi per tutto il territorio di una regione per due anni consecutivi. In genere la sospensione e gli sgravi fiscali vengono concessi, tenendo conto sopratutto della diminuzione della produzione, quando, cioè, si verifica l'evento economico negativo (che è quello che preoccupa tutti noi) che comporta una diminuzione della produzione. La legge n. 739 ipotizza il caso delle gravi ed eccezionali calamità atmosferiche, ma anche il caso dell'andamento straordinario della stagione che porta ad una diminuzione della produzione al di sotto del 40 per cento. Ecco perché io penso si possa aderire alla proposta formulata anche per mantenere un certo impegno di massima che avevamo preso col Governo (il quale, per la verità, ha fatto qualche passo avanti superando la posizione negativa che aveva assunto all'inizio).

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non entro nel merito della questione qui discussa perché lo ritengo inutile; le ragioni espresse dal relatore sono a mio giudizio, più che convincenti. Devo far comunque presente – e mi rivolgo particolarmente a coloro che si sono fatti promotori della soppressione dell'ultimo comma dell'articolo unico – che non mi sarebbe possibile aderire a questa richiesta perché il testo proposto dal ministro, secondo precise informazioni avute dal mio ufficio di gabinetto, è stato accettato dalla Commissione nella seduta precedente. Evidentemente non sono autorizzato a modificare i testi che il ministro con tanta fatica ha elaborato, raggiungendo, come ho già detto, un accordo con la Commissione.

Vorrei concludere con alcune dichiarazioni che desidero vengano poste a verbale.

Con l'aggiunta delle parole: « in via eccezionale », mantengo il testo proposto dal Ministro del lavoro ed accettato dalla Commissione nella seduta precedente, tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione del bilancio e comunicato dal Presidente della Commissione del lavoro.

Accetto la proposta della Commissione che le rate siano due invece di tre e che siano versate entro il 10 aprile la prima ed entro il 10 agosto la seconda.

DI MAURO LUIGI. Sappiamo molto bene che la questione va rivista in modo completo ma non ce la sentiamo di introdurre, quasi di sotterfugio, una norma che toglie ogni possibilità di venire incontro alle esigenze dei contadini. Quando affronteremo la materia nel suo complesso potremo discutere anche in ordine all'articolo 15 del decreto n. 1949, ma per il momento non possiamo accogliere la proposta così come ci viene formulata.

Desideriamo far presente alla Commissione l'estrema serietà del provvedimento che andiamo ad approvare. Abbiamo iniziato con la discussione della proposta di legge dell'onorevole De Marzi che a nostro giudizio era estremamente delicata ed inadeguata rispetto alla materia da affrontare e ad ovviare a questo inconveniente avevamo proposto un abbinamento, perché ritenevamo e riteniamo tutt'ora che questioni del genere non possono venire affrontate parzialmente. Purtroppo non solo non ci siamo limitati ad approvare la proposta dell'onorevole De Marzi ma l'abbiamo peggiorata sotto tutti gli aspetti, ad esempio in ordine al pagamento dei contributi; infatti, la rateizzazione nella proposta De Marzi era fissata per il dicembre del 1964, noi abbiamo ridotto il termine all'agosto 1964.

A cosa serve in pratica questa legge? Io non riesco a capirlo. A ben poco, per la verità, perché entro il mese di agosto i contadini devono aver pagato i contributi. Coloro che devono andare in pensione hanno la possibilità, se vogliono, di pagare subito i contributi e di aver liquidata la pensione. La questione dunque è di qualche mese. Non vorrei che per questa modestissima concessione noi ci privassimo dell'arma che avevamo, e che è giusto avere almeno fino a quando l'intera materia non verrà riveduta, vale a dire della possibilità per il Governo, con l'intervento delle organizzazioni sindacali, di rinviare in determinate occasioni il pagamento dei contributi.

Prego pertanto il Governo, l'onorevole De Marzi e la Commissione stessa di riesaminare la questione perché, in caso contrario, saremmo costretti ad adottare le misure necessarie ad evitare l'approvazione di un provvedimento del genere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dei colleghi Mazzoni e Di Mauro di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo unico del provvedimento al nostro esame.

(*Non è approvata*).

DI MAURO LUIGI. Debbo preannunciare che, qualora non si trovi una soluzione sodisfacente, il nostro Gruppo farà richiesta di rimessione del provvedimento in Aula.

PRESIDENTE. Possiamo rinviare il seguito della discussione e la votazione a venerdì prossimo, e in questo modo diamo al Ministro la possibilità di trovare un perfezionamento della legge che possa sodisfare le esigenze di tutti.

TOGNONI. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora, il seguito della discussione con la votazione del comma e dell'articolo nel suo complesso è rinviato a venerdì prossimo.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI